

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1754 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2021

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione ⁽²⁾, la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia per determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Tali misure sono costituite da contingenti tariffari, applicabili per periodi specifici, che prevedono il pagamento di un dazio tariffario oltre contingente del 25 % sulle importazioni che superano una determinata soglia corrispondente al livello medio delle importazioni negli anni dal 2015 al 2017. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione ha prorogato l'applicazione della salvaguardia di tre anni, fino al 30 giugno 2024.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione ⁽⁴⁾, la Commissione ha istituito un meccanismo che impedisce l'applicazione simultanea del suddetto dazio tariffario oltre contingente e di misure antidumping e/o compensative applicabili anche ad alcuni prodotti di acciaio.
- (3) A tal fine l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 elencava tutte le misure antidumping e antisovvenzioni applicabili a prodotti soggetti anche a misure di salvaguardia all'epoca e specificava il dazio antidumping e/o antisovvenzioni che dovrebbe applicarsi qualora diventasse applicabile la tariffa oltre contingente.
- (4) Il 6 luglio 2021, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione ⁽⁵⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 2251 del 25.6.2021, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (GU L 227 del 3.9.2019, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 32).

